

FORTUNATO ALOI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Desidero segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Colleghi, i nostri lavori procederanno ora nel modo seguente: il sottosegretario Barberi comunicherà le informazioni in suo possesso in ordine al crollo di una palazzina a Roma (parlerà per un quarto d'ora); dopo di che passeremo al successivo punto all'ordine del giorno occupandoci, fino alle ore 21, del progetto di legge n. 5380, con l'illustrazione della pregiudiziale e il relativo voto.

#### **Comunicazioni del Governo sul crollo di un palazzo del quartiere Portuense di Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: comunicazioni del Governo sul crollo di un palazzo del quartiere Portuense di Roma.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, Franco Barberi.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli deputati, prima di riferire sulle terribili conseguenze del crollo verificatosi la notte scorsa...

PRESIDENTE. Colleghi, scusate! Qui siamo al livello, diciamo, di valori civili, vi prego! Onorevoli Veltri, onorevole Mussi, il sottosegretario Barberi ci sta informando sulla tragedia avvenuta stanotte. Onorevole Berselli, quanto ho appena detto vale anche per lei.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Stavo dicendo che prima di riferire sulle conseguenze di questo terribile crollo avvenuto la scorsa

notte, desidero esprimere in questa sede il profondo cordoglio del Governo e mio personale ai familiari delle vittime (*Generali, prolungati applausi - I deputati e i membri del Governo si levano in piedi*).

Alcuni minuti dopo le ore 3 della scorsa notte (la prima chiamata al centralino dei vigili del fuoco è pervenuta esattamente alle 3,08) si è verificato il crollo totale dell'intero edificio situato al n. 65 di via di Vigna Jacobini.

I vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il volontariato sono intervenuti immediatamente ed hanno iniziato subito le operazioni di rimozione delle macerie, impiegando tutti gli uomini e i mezzi meccanici compatibili con gli spazi operativi, che per la verità non sono molti, e con l'esigenza di non pregiudicare la sopravvivenza di eventuali superstiti.

L'edificio crollato era stato costruito tra il 1952 e il 1954, con una struttura mista muraria e in cemento armato.

PRESIDENTE. Onorevole Marongiu, onorevole Turrone, state parlando da un quarto d'ora: per cortesia un po' di rispetto per le cose di cui stiamo parlando!

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Era composto da un piano interrato e quattro piani fuori terra. Il piano interrato ospitava una tipografia che occupava anche parte del piano terra. I piani terra e primo erano adibiti in parte ad uffici e in parte ad abitazioni; i restanti piani erano destinati esclusivamente ad uso abitativo. È verosimile ritenere, dai dati dell'anagrafe del comune di Roma e dagli altri dati raccolti dai familiari, che all'interno dell'edificio, al momento del crollo, fossero presenti tra le 30 e le 35 persone.

Alle ore 18,30, mezz'ora fa, erano stati estratti dalle macerie i corpi di 15 persone decedute nel crollo, delle quali 14 sono state già identificate. Due persone sono state estratte vive e ricoverate in ospedale. Le operazioni, ovviamente, proseguiranno senza soluzione di continuità, fino alla

rimozione completa delle macerie, che si presume potrà avvenire entro due giorni. Il Ministero dell'interno e il dipartimento della protezione civile hanno predisposto un piano operativo per ridurre i tempi di lavoro, impiegando circa 100 vigili del fuoco provenienti da tutto il Lazio, coadiuvati da personale delle forze dell'ordine e del volontariato.

L'amministrazione comunale di Roma, congiuntamente alla Croce rossa, ha attivato un centro di accoglienza per i familiari delle vittime, mentre l'assessorato ai lavori pubblici del comune ha attivato la commissione stabili pericolanti che sta operando per verificare le condizioni di sicurezza strutturale degli edifici circostanti. Analoghi controlli sono stati condotti dai tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Fino al momento attuale non è emersa alcuna evidenza di fessurazioni o lesioni strutturali in questi edifici. Dico subito che peraltro, contrariamente a quanto riportato da qualche organo di informazione, non risultava nessuna segnalazione di fessurazioni nell'edificio crollato e non corrisponde assolutamente a verità la notizia, riportata in merito a presunte dichiarazioni di sgombero o ordinanze di sgombero dell'edificio che, da questo punto di vista, non era oggetto di alcuna segnalazione.

Dai dati che abbiamo raccolto presso la commissione edilizia del comune di Roma risulta un percorso abbastanza anomalo, in un certo senso, peraltro comune purtroppo a molti edifici costruiti nell'immediato dopoguerra o nel decennio successivo alla guerra.

La licenza edilizia risulta rilasciata nel 1956, apparentemente dopo la costruzione dell'edificio. Una variante edilizia apparentemente importante, relativa all'aumento del vano interrato, è del 1957, anno in cui è stata anche richiesta l'abitabilità.

Il collaudo statico che — come i deputati ricorderanno — era previsto dalla normativa in materia di edifici in cemento armato, e che è stato depositato in prefettura, è del 26 maggio 1959.

Un'altra annotazione è che i vigili urbani, con un verbale del 21 luglio 1994,

avevano constatato un'infrazione relativa ad interventi eseguiti su due travi in cemento armato per allargare il sottopasso di accesso alla tipografia.

Il comune di Roma notificava, in data 26 settembre 1994, alla società di gestione della tipografia, l'ordinanza che imponeva il ripristino di queste due strutture che non risulta essere mai stato eseguito. Peraltro, i funzionari della XV circoscrizione di Roma riferiscono che si trattava di interventi e di infrazioni leggeri.

Da una sommaria indagine delle modalità del crollo e dall'esame visivo delle strutture edilizie, che si sono tutte ammassate tra loro, è verosimile ritenere che il disastro sia stato originato da un collasso strutturale che ha interessato contemporaneamente gli elementi portanti verticali e gli orizzontamenti ai piani bassi dell'edificio.

I dati finora raccolti sembrano escludere che si possa essere verificata un'esplosione. Gli argomenti sono i seguenti. Certamente non può essersi verificata alcuna esplosione nella parte che usciva dal suolo dell'edificio, perché non c'è nessuna evidenza di materiale proiettato lateralmente e nessun vetro rotto in immobili e stabili anche molto vicini.

L'ipotesi di un'eventuale esplosione verificatasi nel locale interrato dove ha sede la tipografia sembra al momento pure esclusa, anche perché abbiamo controllato i dati delle stazioni sismiche, una delle quali abbastanza vicina, le quali sono in grado di registrare eventuali esplosioni nel sottosuolo: non sono stati assolutamente registrati eventi di questo tipo in corrispondenza del crollo dell'edificio.

Al momento non possiamo ancora definitivamente escludere che possa esserci stato un crollo nel sottosuolo, anche se sembra molto poco probabile. Il sottosuolo di questa zona della città di Roma, partendo dalla superficie e scendendo verso il basso, è costituito da un banco di tufo solido, che ha buone proprietà meccaniche; al di sotto vi sono dei terreni alluvionali del Tevere, i quali comunque presentano anch'essi buone caratteristiche meccaniche complessive. È quindi impos-

sibile che si sia verificata una cavità per ragioni naturali, ma non si può, a stretto rigore, escludere — come spesso avviene nel sottosuolo di Roma — che ci possa essere nel banco di tufo una cavità dovuta ad escavazioni o a cave la cui realizzazione si è prolungata dall'epoca romana fino alla fine del secolo scorso.

È stato condotto oggi un sopralluogo da parte di tecnici geofisici e domani verranno eseguite delle misure dalla superficie con tecniche geoelettriche e si esplorerà anche una tecnica georadar, per verificare sia l'eventuale presenza di cavità nel sottosuolo, sia ovviamente la situazione relativa alle palazzine vicine.

Comunque anche quest'ipotesi sembra molto poco probabile, sostanzialmente per il fatto che non c'è nessuna evidenza di crollo; si sarebbe dovuta verificare una circostanza molto particolare, vale a dire che la cavità crollata avesse una dimensione esattamente corrispondente a quella del palazzo crollato, il che non sembra molto probabile. In generale, in corrispondenza di simili crolli si osservano sempre fratture e lesioni che si estendono un po' al di là della zona collassata. Inoltre i vigili del fuoco sono già arrivati in un angolo dell'edificio a rimuovere tutte le macerie, giungendo quindi al basamento: almeno in questa zona, non c'è alcuna evidenza di collasso, nel senso che il piano è orizzontale; bisognerà comunque aspettare il completamento della rimozione delle macerie e vedremo quali dati potranno emergere dalle indagini geofisiche.

L'ultima informazione che devo dare è che non risulta presente nel sottosuolo di questo edificio alcun collettore di acque bianche o nere, le cui eventuali perdite avrebbero potuto provocare nel tempo erosione e quindi una situazione di instabilità.

Ripeto quindi che l'indicazione principale che emerge dalle informazioni a tutt'oggi disponibili è quella di un collasso strutturale in un edificio che peraltro risulta costruito con tecniche veramente molto povere. Si attenderanno indagini precise, ma i primi dati indicano che la

qualità del ferro e del cemento impiegati nel cemento armato dell'edificio era davvero piuttosto povera.

Come probabilmente gli onorevoli deputati sanno, il comune di Roma ha decretato per domani il lutto cittadino; nel pomeriggio si svolgeranno i funerali delle vittime, almeno di quelle che finora sono state recuperate.

Queste sono le informazioni sostanziali. Come commento finale, devo dire che è veramente impressionante che da un momento all'altro, senza alcun preavviso, un edificio crolli come è crollato stanotte quello di cui stiamo parlando. La ricostruzione della storia abbastanza anomala dello stesso, che peraltro riflette il disordine con il quale in quegli anni si costruiva, rappresenta certamente un campanello d'allarme.

Credo che, d'intesa con il comune di Roma, bisognerà — al di là delle indagini che sono state predisposte — approfondire la questione e verificare negli edifici coevi, con tecniche non distruttive, le attuali condizioni di resistenza meccanica.

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo e il sottosegretario Barberi per la puntualità, la tempestività e la completezza dell'informazione.

Credo di poter interpretare i sentimenti di tutti noi — siamo molto colpiti — osservando un minuto di silenzio. Dopo riprenderemo i nostri lavori (*Si leva in piedi e con lui i deputati e i membri del Governo*).

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Nuccio Carrara; Nuccio Carrara: Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1955, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (5380-5382-5383-5407-5413-5444-5445) (ore 19,15).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo uni-

ficato delle proposte di legge: Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Nuccio Carrara; Nuccio Carrara: Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1955, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali.

Ricordo che nella seduta del 14 dicembre si è svolta la discussione sulle linee generali.

**(Esame di una questione pregiudiziale  
- A.C. 5380)**

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Boato ed altri hanno presentato la questione pregiudiziale n. 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 5380 sezione 1*) che, a norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, può essere illustrata per non più di 10 minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Boato ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale.

MARCO BOATO. Signor Presidente, non vedo i rappresentanti del Governo. Nel dibattito generale era presente il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo, onorevole Montecchi, di prendere posto.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevole Montecchi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e colleghi deputati, illustro questa pregiudiziale di costituzionalità anche a nome dei colleghi Crema, Rebuffa e Parenti che l'hanno sottoscritta insieme a me e che mi hanno incaricato di parlare a loro nome. Li ringrazio di questa fiducia.

Signor Presidente, per illustrare la pregiudiziale di costituzionalità...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

MARCO BOATO. Riteniamo la proposta di legge al nostro esame in aperta violazione degli articoli 122 e 126 della Costituzione.

Mi auguro che la totalità dei colleghi presenti in quest'aula rifletta sugli argomenti che, sia pure sinteticamente, proporrò.

Come giustamente ha detto il relatore Nania nella discussione sulle linee generali, in questa materia non ci possono essere vincoli di maggioranza o di opposizione. L'onorevole Nania ha giustamente ricordato che ciascuno di noi è interpellato singolarmente quando sono messe in discussione le regole del gioco istituzionale.

Come tutti sanno, l'articolo 122 della Costituzione prevede una forma di governo parlamentare per le regioni. L'ultimo comma afferma: « Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal consiglio regionale tra i suoi componenti ».

Nella cosiddetta legge Tatarella c'è solo l'indicazione del capolista della lista regionale. È una legge ordinaria che non ha assolutamente cambiato la forma di governo, tanto è vero che il presidente della regione è eletto dal consiglio regionale.

L'articolo 126 della Costituzione riguarda le possibilità di scioglimento dei consigli regionali. Questo articolo consta di cinque commi; i primi tre prevedono tassativamente i cinque casi di possibile scioglimento: al primo comma si parla di atti contrari alla Costituzione e di gravi violazioni di legge; al secondo comma si dice che il consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare per dimissioni o per impossibilità di formare la maggioranza; al terzo comma si parla di ragioni di sicurezza nazionale; il quarto e il quinto comma prevedono le procedure per lo scioglimento « con decreto motivato del Presidente della Repubblica », quindi su proposta deliberata dal Governo, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PRESIDENTE. Onorevole Nania! Colleghi, sta parlando l'onorevole Boato.

MARCO BOATO. È bene che il relatore ascolti le pregiudiziali di costituzionalità.

Presidente, vorrei poi recuperare questi secondi perduti.

Il quinto comma prevede la nomina della commissione che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione e agli atti prorogabili. Questa proposta di legge, a nostro parere, è in totale ed evidente contrasto con tutti gli articoli e i commi della Costituzione da me citati (l'ultimo comma dell'articolo 122 e tutto l'articolo 126). Infatti con questa proposta di legge si introduce surrettiziamente la forma di governo presidenziale attraverso legge ordinaria, forma di governo sulla quale io sono d'accordo ma che, per essere introdotta, deve comportare una modifica della Costituzione. Dicevo che si introduce surrettiziamente la forma di governo presidenziale per legge ordinaria e non con legge costituzionale, come sarebbe necessario fare; si viola in questo modo l'articolo 122, ultimo comma, della Costituzione. Inoltre si viola esplicitamente l'articolo 126 che, come ho ricordato, tipicizza gli unici casi di possibile scioglimento consentiti dalla Costituzione e ne prevede anche le relative procedure.

Rimando a tutto il dibattito tenutosi nell'Assemblea costituente nella seduta del 4 dicembre 1947. I dubbi di costituzionalità sull'articolo 8 della cosiddetta legge Tatarella furono molti in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, sia da parte della maggioranza sia da parte della opposizione di allora. Cito soltanto gli interventi dei colleghi Garra, Calderisi, Buontempo, in parte dei colleghi Bielli e Petrini, nonché l'intervento del collega Benedetti Valentini nella seduta del 20 febbraio 1995; cito anche, nella seduta del Senato del 23 febbraio 1995, gli interventi dei colleghi Pasquino, Contestabile e Belloni, che potrei ancora oggi sottoscrivere interamente, nei quali furono espresse le stesse riserve e preoccupazioni avanzate dal ministro per le riforme istituzionali Motzo, che faceva riferimento ai rischi di decostituzionalizzazione, di rottura e di

revisione materiale della Costituzione, evocando addirittura l'esperienza della repubblica di Weimar.

Estendendo la portata dell'articolo 8 della cosiddetta legge Tatarella all'intera legislatura, i dubbi si tramutano in certezza; dubbi e riserve condivisi anche dalla maggior parte dei colleghi. Se non ci fermiamo in tempo, rischiamo di legiferare in modo schizofrenico. Molti colleghi, che non cito esplicitamente perché lo hanno detto in modo riservato, a differenza di altri che lo hanno detto nel corso dei dibattiti, dichiarano la propria volontà di approvare intanto il testo, anche se poi la Corte costituzionale lo dichiarerà incostituzionale. Si vuole dare un segnale politico — le cosiddette leggi manifesto — e poi si vedrà cosa succederà. Io preferisco che un Parlamento responsabile di se stesso decida subito quale sia la linea costituzionalmente corretta da seguire.

È priva di fondamento l'obiezione che la Corte costituzionale finora non si è pronunciata e quindi la legge è costituzionale; la legge però non è mai stata portata all'attenzione della Corte, innanzitutto perché non potevano politicamente farlo le giunte ormai in scadenza al momento dell'entrata in vigore della legge. Disponevano di trenta giorni di tempo in forza dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Erano giunte ormai in scadenza, avevano chiuso la loro partita e mai politicamente avrebbero potuto impugnare quel tipo di legge. Nessuno però ha potuto farlo successivamente, sollevando incidentalmente la questione di costituzionalità in procedimento giudiziario, perché mai la legge è stata applicata e quindi nessuno ha potuto ricorrere alla magistratura ordinaria o amministrativa sollevando incidentalmente la questione di costituzionalità.

Si sta facendo, colleghi, una grande confusione tra problemi politici ed etici, anche condivisibili — almeno da me condivisi —, e problemi istituzionali. I problemi politici e etici vanno risolti sul terreno della politica e dell'etica, quelli istituzionali vanno affrontati sul terreno loro proprio; le leggi ordinarie, come

questa, devono rispettare le norme costituzionali e non anticiparle in forza di una presunta Costituzione materiale, evocata anche dal relatore nel dibattito, in violazione esplicita della Costituzione formale. Se si vuole cambiare la Costituzione — e io sono favorevole — lo si faccia con le procedure di revisione costituzionale previste dalla Costituzione stessa.

È giunta — ahimè anche dal ministro per le riforme costituzionali — una sorta di obiezione-giustificazione che io considero non accettabile: ora facciamo la legge ordinaria, rispetto alla quale sappiamo che vi sono fortissimi dubbi di costituzionalità, ma intanto mettiamo in cantiere la legge di revisione costituzionale, in modo da cambiare successivamente gli articoli 122 e 126. Non può essere, signor Presidente, che si sani l'incostituzionalità di una legge ordinaria rispetto alla Costituzione vigente, che va rispettata, in forza di una futura legge costituzionale che prevede di cambiare la Costituzione stessa. Prima cambiamo quest'ultima — subito, visto che abbiamo la possibilità di farlo — e poi adattiamo la legge ordinaria; altrimenti si incorre in una sorta di bestemmia costituzionale.

Siamo in una situazione, signor Presidente, da stato confusionale, perfino da effetto *boomerang*, perché se in queste settimane si verificheranno i cosiddetti ribaltoni e poi questa legge entrerà in vigore, essa avrà l'effetto di consolidare i ribaltoni effettuati, perché si applicherà rispetto a quelli e non sarà più possibile effettuare cambiamenti, a pena di scioglimento.

Ho parlato di uno stato confusionale che emerge anche da dichiarazioni rese in occasione delle recenti elezioni per la provincia di Roma. Quando sentiamo un candidato sconfitto dichiarare che quell'ente non conta nulla, vuol dire che in questo momento siamo in stato confusionale (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

In assenza di un disegno riformatore, siamo di fronte ad una logica emergenziale. Mi rivolgo alle opposizioni ed alla maggioranza: per cortesia, non fate con-

vegna sulle riforme istituzionali — è contro le logiche dell'emergenza — se poi il Parlamento, quando può decidere, lo fa in base a logiche emergenziali. Fare quei dibattiti all'esterno è pura ipocrisia. C'è anche il rischio di gettare discredito sul Parlamento, sul Governo e sulle istituzioni.

Lo dico con delicatezza: io faccio parte di questa maggioranza e ne sono orgoglioso, ma che credibilità ha un Parlamento che oggi non è sciolto perché si è formato un Governo in forza anche di un ribaltone o di un « ribaltino »? Che credibilità ha un Parlamento che vive in forza di questo fatto, censurabile politicamente, che però è avvenuto (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)?

MAURIZIO GASPARRI. Chiudiamolo !

MARCO BOATO. Che forza ha questo Parlamento di legiferare moralizzando i consigli regionali? Quale credibilità abbiamo, colleghi? Facciamola prima la modifica costituzionale sul Parlamento, se riteniamo che vada fatta. Dico questo anche alle opposizioni, perché il relatore è dell'opposizione.

Che significato ha affermare che comunque è posto in crisi il rapporto fiduciario tra consiglio e governo? Appliciamo questo criterio al Parlamento ed all'esecutivo della Repubblica e vediamo cosa ne viene fuori.

Presidente, non l'ho fatto per rispetto nei suoi confronti, ma mi è venuta la tentazione di introdurre un comma aggiuntivo (lei lo avrebbe dichiarato inammissibile) di questo tenore: « Il presidente sfiduciato può disporre della forza pubblica per costringere i consiglieri a tenere un comportamento politicamente corretto ».

Da ultimo, c'è una logica centralistica: il Governo scioglie il consiglio regionale senza neppure un decreto motivato, previsto dalla Costituzione, senza neppure consultare la Commissione per le questioni regionali, prevista dalla Costituzione e rafforzata questa mattina nel regola-

mento. Si viola l'autonomia politica — bella o brutta che sia — dei consigli regionali e si introduce un mandato imperativo per i consiglieri regionali che è escluso dal quinto comma della legge attualmente in vigore, che recita: « I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato ». In questo modo si introduce il mandato imperativo.

I problemi politici ed etici ci sono; affrontiamoli sul terreno della politica e dell'etica per quello che è loro proprio e poi sul terreno della riforma costituzionale, che è l'unica che ci permetta di introdurre innovazioni che comportano anche — ed io sono d'accordo — lo scioglimento del consiglio quando si dimette, è sfiduciato o muore il presidente della regione eletto direttamente dal popolo. Ma prima dobbiamo fare ciò e non possiamo surrettiziamente introdurre tutto questo con una legge ordinaria che, a nostro parere, è totalmente incostituzionale (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-verdi-l'Ulivo e misto-socialisti democratici italiani, di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo e di deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Cananzi. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE CANANZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dire innanzitutto che le argomentazioni del collega Boato sono certamente degne di singolare rispetto, sia per i contenuti, sia per la passione e l'impegno con i quali egli li ha esposti. Potrei aggiungere che le sue conclusioni sarebbero corrette se in una materia come questa, delicata e complessa non ci fossero perplessità ed esse non fossero anche di una certa sostanza.

Credo che in un ambito come questo occorra darsi dei criteri che sono, in qualche modo, già acquisiti al patrimonio giuridico del nostro paese. Ne enuncerei due che possono costituire la base, non solo in questo caso, di tutte le delicate questioni che, toccando la Costituzione

italiana, finiremo con il dover affrontare spesso in questa sede.

Laddove la Costituzione non dispone, il legislatore ordinario può provvedere, nel rispetto dei principi supremi della Costituzione e delle leggi costituzionali.

Il secondo principio che vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi è quello secondo il quale, in una democrazia che avanza, l'interpretazione delle norme costituzionali può essere, anzi è bene che sia, evolutiva. Il principio contenuto nel primo comma del provvedimento in esame è già contenuto, come ha ricordato l'onorevole Boato, nel nostro ordinamento giuridico (l'articolo 8 della legge n. 43 del 1995): invece di una riduzione a scadenza fissa vi è, attraverso la nuova disposizione, una riduzione della legislatura regionale a scadenza mobile.

Il principio è identico ed è bene notare qui, perché questo è il punto scriminante rispetto alla questione di legittimità costituzionale, che non si tratta di un principio che gioca sul tema della composizione del consiglio o della forma di elezione del presidente della giunta; si tratta di un principio di peculiare disciplina elettorale, nel senso che completa il sistema elettorale. Esso riguarda la durata dei consigli e, quindi, il limite entro il quale essi possono vivere o morire.

Perché questo principio si trova sia nella legge del 1995 sia nel provvedimento oggi al nostro esame? Perché inserire oggi il principio della scadenza mobile? Il collega Boato ha accennato a quella valutazione etico-politica che induce, nella evoluzione dell'interpretazione delle norme costituzionali, a ritenere prevalente, sotto questo aspetto, il rispetto della volontà degli elettori. Non i partiti, ma gli elettori determinano la maggioranza idonea del consiglio ad eleggere il governo regionale. Se muta la maggioranza si rende estremamente opportuno ed utile tornare al voto degli elettori: questo è il principio del cittadino arbitro, il principio della sovranità popolare come collettività di cittadini arbitri, il principio della non partitocrazia e della non « partitocrazia », quale sarebbe quella attuale.

A me sembra che né l'articolo 122 né l'articolo 126 della Costituzione disciplinino direttamente o indirettamente la durata della legislatura regionale, perché di questo si tratta. Può accadere che, verificatasi la crisi, il consiglio elegga, con maggioranza diversa da quella espressa dagli elettori, il presidente e la giunta. È certamente un'espressione di autonomia e di volontà dei consiglieri regionali. Alla valutazione etico-politica subentra la valutazione giuridica. Questi comportamenti del consiglio volti a nominare un presidente ed una giunta diversi sono ritenuti dal legislatore ordinario gravi violazioni, cioè materia che ricade sotto l'imperativo dell'articolo 126 della Costituzione. Bisogna ricordare che tale articolo non tipizza le gravi violazioni...

**PRESIDENTE.** Onorevole Cananzi, deve concludere.

**RAFFAELE CANANZI** ...ma lascia al legislatore ordinario — concludo, Presidente — la loro tipizzazione. La conseguenza di tale situazione è che nel primo caso, senza presidente e senza giunta nuovi, si va ad elezioni entro sei mesi, mentre nel secondo caso, ossia con presidente e giunta nuovi, si può sciogliere il consiglio regionale alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 126.

Certo, la cosa più tranquillizzante per tutti sarebbe la norma costituzionale, ma ciò non significa che attualmente questa norma non sia costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

**TULLIO GRIMALDI.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi... Non vorrei disturbare i colleghi alla mia sinistra, so che hanno cose importanti da fare, ma penso che in queste condizioni mi riuscirebbe difficile continuare.

Signor Presidente, non vedo come si possa non votare a favore di questa pregiudiziale di costituzionalità. Le ri-

forme devono avere un carattere di generalità, quando invece sono mirate su questioni particolari (in questo caso, le crisi che si sono verificate in alcuni consigli regionali), producono aborti normativi e questo è uno di quei casi. Le riforme, tanto più quelle che hanno una valenza costituzionale, dovrebbero avere una loro dignità, direi addirittura una loro decenza. Il fatto, poi, che questa riforma sia stata prodotta dalla Commissione affari costituzionali della Camera è davvero sconcertante, perché in effetti qui si vuole completamente stravolgere una precisa enunciazione della Costituzione.

La Costituzione, infatti, stabilisce l'elezione del governo regionale da parte del consiglio e non prevede alcun rapporto di fiducia tra i due organi. Tale previsione è stata introdotta con una legge elettorale, anche quella, collega Cananzi, di dubbia costituzionalità: la questione non fu sollevata, ma, se andiamo a guardare, anche quella legge su questo punto presenta profili di dubbia costituzionalità. Un simile rapporto fiduciario, infatti, non è assolutamente delineato dalla Costituzione, che prevede l'ipotesi di scioglimento soltanto quando il consiglio non sia in grado di funzionare, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza. Nel caso in questione, invece, non viene verificata la possibilità di formare giunte con maggioranze diverse. Ma c'è di più: qui si ignora completamente che il quarto comma dell'articolo 126 prevede norme precise per l'intervento del Capo dello Stato. Lo scioglimento, infatti, non è automatico, ma è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori (la norma ricalca un po' ciò che si verifica nel caso di scioglimento delle Camere, in cui il Capo dello Stato deve preventivamente consultare i Presidenti dei due rami del Parlamento). Nella norma in esame lo scioglimento è previsto invece automaticamente, quasi fosse una decadenza. Ciò è in contrasto con l'intero impianto dell'istituto regionale: durata in carica dei consigli regionali, rapporto di elezione tra giunta e consiglio, sciogli-

mento soltanto in caso di gravi violazioni di legge o di impossibilità di funzionamento perché non si può formare una nuova maggioranza.

La seconda parte del comma sostituito dal provvedimento in esame è anch'essa di difficile lettura dal punto di vista dell'aderenza costituzionale: non vengono indicati i casi di grave violazione, ma ciò non può essere rimesso al legislatore ordinario perché la Costituzione non lo prevede. Esiste, infatti, una valutazione che coinvolge la Commissione parlamentare per le questioni regionali e il Capo dello Stato; non si può comunque dare una interpretazione della volontà del costituente attraverso una norma ordinaria, altrimenti la gerarchia delle fonti verrebbe completamente sconvolta.

Credo quindi che, anche in considerazione del fatto che una legge deve avere una sua coerenza e una sua dignità, tale questione pregiudiziale di costituzionalità sia più che fondata e vada quindi approvata. Annuncio che il nostro gruppo voterà a favore (*Applausi dei deputati del gruppo comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di intervenire in sede di discussione sulle linee generali, per cui ci atterremo alla questione pregiudiziale presentata dall'onorevole Boato.

È del tutto evidente che siamo di fronte alla violazione del dettato costituzionale. Si vuole infatti intervenire con una legge ordinaria, in modo persino silente, su una norma della Costituzione, l'articolo 126. I padri costituenti — ci piace ancora chiamarli così con affetto e gratitudine per averci dato uno dei testi più nobili per i principi di garanzia e democrazia in esso contenuti — hanno inteso tutelare con l'articolo 126, che viene violato dal provvedimento in esame, la governabilità possibile, prevedendo lo scioglimento solo in determinati casi. Ci troviamo quindi di fronte, evidentemente, alla violazione di quella disposizione.

Intervenite con una norma che, fingendo di interpretare la disposizione costituzionale, in realtà la modifica. Non solo, è stata introdotta una palese contraddizione con il comma 2 dell'articolo 126 della Costituzione, che prevede lo scioglimento del consiglio soltanto quando non sia in grado di funzionare per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza.

A nostro parere, l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce un criterio di instabilità del tutto evidente con le parole « è comunque posto in crisi », il che contrasta con la *ratio* del citato articolo 126. Infatti, se il provvedimento dovesse essere approvato, in caso di crisi la stessa maggioranza potrà e dovrà andare a casa.

Ritengo che si faccia grande confusione se si risponde a problemi veri di crisi della politica con disposizioni di legge che non solo violano la Costituzione, ma che non affronteranno mai i problemi per quelli che sono. Non voler guardare ciò che sta avvenendo in questo paese è ancora una volta una stortura della politica (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, desidero innanzitutto confermare le motivazioni, che sono state adottate da parecchi colleghi intervenuti, circa l'incostituzionalità del provvedimento in esame: non è quindi il caso che ripeta osservazioni ampiamente svolte in quest'aula ed anche in sede di Commissione. Mi soffermerò piuttosto su altri tipi di ragionamento. Innanzitutto, la questione al nostro esame sorge da un problema di ordine politico, cioè dai cambiamenti di maggioranza in alcune regioni del sud: vi è quindi un tentativo per cercare di trovare una soluzione di carattere istituzionale ad un problema di ordine politico; è il tentativo di mettere una specie di cappio al collo ad un'evoluzione, giusta o sbagliata, moralmente accettabile o meno, ma comunque di ordine politico.

A nostro avviso, non è questo il metodo giusto per risolvere la questione: riteniamo infatti che le questioni politiche vadano affrontate nella sede appropriata e risolte senza particolari sotterfugi. Oltre tutto, la questione politica non viene risolta, perché, paradossalmente, se la proposta di legge in esame divenisse legge, con le modifiche che verranno magari introdotte, i cambiamenti di maggioranza che sono avvenuti, i cosiddetti ribaltoni o ribaltini, verrebbero consolidati. Quindi, paradossalmente, si dà più forza a questi cambiamenti, a ciò che si vuole cercare di eliminare: si intende giungere alle elezioni nelle regioni in cui vi sono stati cambiamenti di maggioranza ed invece si offre uno strumento per consolidare l'esistente. Mi sembra che si tratti di un paradosso estremo!

Non si risolve, quindi, il problema dal punto di vista politico e nel contempo si porta un forte attacco a principi ormai consolidati della Costituzione: questo ovviamente ci preoccupa e per tale ragione preannuncio il voto favorevole del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania sulla pregiudiziale di costituzionalità.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

**ROBERTO MANZIONE.** Signor Presidente, per la verità, pensavo di dover parlare dopo l'onorevole Soda...

**PRESIDENTE.** Se vuole essere illuminato dall'onorevole Soda, non vi sono difficoltà!

Ha chiesto di parlare l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

**ANTONIO SODA.** Signor Presidente, signor ministro, l'onorevole Manzione mi ha ascoltato in tante sedute, per cui non credo che abbia bisogno di essere illuminato.

Voteremo contro la pregiudiziale di costituzionalità, perché il principio della relazione di continuità tra corpo elettorale ed esecutivo regionale è già previsto in

una legge del nostro Stato: è stato introdotto nel 1995 in relazione al tipo di sistema elettorale prescelto. L'articolo 122 della Costituzione, che viene invocato dai colleghi, indubbiamente va letto nella sua integralità: esso affida al Parlamento nazionale il sistema elettorale degli enti regionali. Nel 1995, si è scelto un sistema in virtù del quale, in base all'articolo 3 della legge elettorale, qualora la lista o la coalizione vincente non raggiunga il 50 per cento più uno dei seggi, il 20 per cento dei seggi viene assegnato alla lista o alla coalizione vincente: si scelse allora un consistente premio di maggioranza in funzione della stabilità, della governabilità ed anche del rispetto della volontà popolare e del principio di rappresentanza.

Così non è per la legge elettorale nazionale e, quindi, i riferimenti che ha fatto l'onorevole Boato al Parlamento nazionale sono errati. Questo Parlamento è stato eletto con un sistema maggioritario, ma senza premi di maggioranza; qui nessuno può essere definito « miracolato » dall'effetto di trascinamento, così come avviene per la lista regionale che abbia raggiunto il 40 o il 41 per cento dei voti. Si rompe, quindi, l'equilibrio perfetto tra rappresentanza e corpo elettorale per garantire la stabilità.

Il legislatore del 1995, per completare il sistema, introdusse il principio, in virtù del quale, quando si rompe il rapporto di continuità tra corpo elettorale e rappresentanza — quest'ultima, per di più, garantita alla lista regionale vincente con un forte premio di maggioranza —, si deve tornare agli elettori. Il principio così introdotto venne, all'epoca, limitato al primo biennio; questa proposta di legge elimina tale limite, ma il principio, come ripeto, è già legge del nostro Stato.

Perché esso non è in contrasto con l'articolo 122 della Costituzione? Perché incide sulla durata della consiliatura. Un'altra differenza rispetto al Parlamento nazionale, onorevole Boato, consiste nel fatto che, mentre l'articolo 60 della Costituzione prevede che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica siano eletti per cinque anni, e vi è quindi

la garanzia di un termine di durata del mandato — nei limiti di un sistema parlamentare e, quindi, del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento —, l'articolo 122 della Costituzione affida, invece, al legislatore ordinario la determinazione della durata del mandato dei consiglieri regionali. Se il legislatore ordinario ha operato la scelta di una legge con un forte premio incentivante di maggioranza, non si può portare tale premio di maggioranza da una parte all'altra dello schieramento politico.

Vi sono, quindi, differenze fondamentali nei rapporti fra Costituzione e legge elettorale nazionale, da una parte, e fra la disciplina costituzionale e la legge elettorale regionale dall'altra. D'altra parte, dubbi di costituzionalità furono sollevati da tutti, all'epoca, in relazione a questo principio e furono superati, rilevando che si agiva sulla durata della consiliatura, cioè all'interno della legge elettorale, senza configurare una causa di scioglimento diversa da quelle previste dall'articolo 126 della Costituzione.

Andando a rivedere gli atti parlamentari del dibattito dell'epoca, si possono leggere alcuni interventi, tra cui quello dell'autore di questa formula. Badate bene: tutti dicono che si tratta di invenzioni all'italiana, ma questa formula fu introdotta durante la quarta Repubblica nella Costituzione francese, prevedendo l'anticipazione della durata del mandato quando si rompa il rapporto di continuità fra l'uno e l'altro. Si possono leggere anche le riflessioni che fecero i costituzionalisti dell'epoca, fra i quali, per il nostro gruppo, l'onorevole Bassanini, che rilevava testualmente...

**PRESIDENTE.** Onorevole Soda, deve concludere.

**ANTONIO SODA.** Concludo con questa citazione dell'onorevole Bassanini.

**PRESIDENTE.** Se è così, concluda.

**ANTONIO SODA.** « Questa norma, nella sua formulazione, non impedisce la

formazione di maggioranze diverse. Semplicemente, le sottopone, entro un termine certo, al giudizio degli elettori ». Questa è la democrazia verso la quale cerchiamo faticosamente di avviarci con una legge ordinaria e, mi auguro, presto anche con una legge di riforma dell'articolo 122 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Avverto che è stata presentata l'ulteriore questione pregiudiziale di costituzionalità Guarino ed altri n. 2 (vedi l'allegato A — A.C. 5380 sezione 1).

In base al comma 4 dell'articolo 40 del regolamento non potrò che procedere al voto congiunto. Inoltre non potrò dare la parola per l'illustrazione della pregiudiziale, perché ciò sarebbe stato possibile solo se essa fosse stata presentata tempestivamente.

**ANDREA GUARINO.** Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANDREA GUARINO.** Signor Presidente, con il rispetto che le è dovuto e con la stima che intercorre da giurista a giurista mi permetto di contestare la sua interpretazione dell'articolo 40 del regolamento. Il primo comma della norma chiarisce che le questioni pregiudiziali possono essere presentate sia durante la discussione sulle linee generali sia in precedenza; per le due diverse fattispecie sono previsti percorsi differenti ed indipendenti.

Che la seconda questione pregiudiziale presentata abbia una sua indipendenza ed una sua autonomia è evidente, perché essa non richiama gli articoli 122 e 126 della Costituzione — come quella presentata dai colleghi Boato, Crema, Rebuffa e Parenti —, ma l'articolo 115. Si tratta quindi di un principio completamente diverso.

Mentre gli articoli 122 e 126 disciplinano specifiche modalità di formazione e di estinzione degli organi della regione, l'articolo 115 tutela l'autonomia costituzionale della regione come ente politico, ricomprendendo in questo principio anche

l'autonomia di indirizzo politico, che sarebbe violata in maniera flagrante dalla proposta di legge in esame.

La questione non può presentare dubbi. L'articolo 115 prevede: « Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione ».

DOMENICO NANIA. Non è un richiamo al regolamento!

ANDREA GUARINO. Un principio generale della Costituzione repubblicana è che tutti i soggetti costituzionalmente rilevanti dotati di autonomia hanno autonomia anche di indirizzo politico. Questo principio sarebbe certamente violato dalla proposta di legge in esame.

FRANCESCO STORACE. Questo non è un richiamo al regolamento!

ELIO VITO. Sta illustrando la pregiudiziale!

ANDREA GUARINO. Ecco perché la pregiudiziale n. 2, che si fonda su un presupposto completamente diverso, meriterebbe una discussione autonoma.

PRESIDENTE. Onorevole Guarino, non entro nel merito della differenza dei presupposti fra le due pregiudiziali. Ma come lei sa, in base al comma 4 dell'articolo 40, si svolge un'unica discussione anche quando siano presentate distinte questioni pregiudiziali. Nel nostro caso la discussione sulle linee generali è esaurita e la seconda pregiudiziale è stata presentata nel corso dell'esame di un altro atto della stessa natura. A questo punto non posso che prevederne soltanto la votazione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, in effetti il collega Guarino — a prescindere dal contenuto dell'articolo 40 del regolamento — è riuscito ad illustrare ugualmente la sua pregiudiziale.

Vorrei riferirmi alle considerazioni svolte dal collega Soda, che mi ha abbastanza illuminato sulle tesi che dovrebbero sostenere la compatibilità costituzionale dell'impianto della normativa in discussione. In realtà mi ha convinto ancora di più che quelle tesi sono state sostenute per ragioni di firma, come un obbligo, e non perché ne sia stato realmente convinto.

Egli ha detto che è necessario muoversi in questa logica quando viene meno il rapporto fiduciario che nasce dalla consultazione elettorale. Il problema, collega Soda, deriva proprio dall'impianto normativo. In base ad esso la coalizione che riceve il premio di maggioranza — un'indicazione certamente valida in un'impostazione maggioritaria — non sarà necessariamente quella che poi governa. Sappiamo benissimo infatti che, come prescritto dal precetto costituzionale (articolo 122), la giunta viene eletta dal consiglio.

La prima parte dell'articolo 1 del testo in esame prevede l'ipotesi che il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta sia « comunque posto in crisi ». Vorrei che il collega Soda mi specificasse quale rapporto fiduciario potrebbe essere messo in crisi. Quello che nasce dalle urne? Non è così, perché — come il collega Soda sa benissimo — la giunta non è quella indicata dagli elettori, ma viene scelta dal consiglio. Di fatto, per evitare la riforma costituzionale il sistema elettorale « tende » al maggioritario, ma non è maggioritario. Quindi, non possiamo preservare in alcun modo un rapporto fiduciario che sarebbe corretto se fosse la diretta promanazione del voto elettorale mentre, invece, è la promanazione di un potere costituzionale che spetta al consiglio regionale.

Il collega Soda afferma che si va ad incidere sulla durata e non sullo scioglimento, ma ritengo che dovremmo andarci a leggere gli atti parlamentari della riforma elettorale del 1995: la norma anti ribaltone, che incideva sulla durata, si è fermata al primo biennio, in quanto vi erano problemi di compatibilità costituzionale e si ritenne che, limitando a due

anni la possibilità di evitare ribaltoni, venissero ad essere risolti i dubbi di costituzionalità.

Questi dubbi, tuttavia, permangono, perché purtroppo l'impianto costituzionale dell'elezione del consiglio regionale è su base proporzionale. Siamo d'accordo sul fatto che si debba approdare ad un sistema maggioritario — anche il mio gruppo ha presentato una proposta di modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione —, ma non dobbiamo parlare di ciò che ancora non esiste: abbiamo l'obbligo di misurarci con i dati normativi attuali.

Il richiamo al secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione, poi, è ancora peggio: è abnorme. Abbiamo voluto evitare il problema di incostituzionalità del primo comma, stabilendo con il secondo una scappatoia, nel momento in cui interveniamo sulla durata e, quindi, prevediamo lo scioglimento al venire meno del rapporto fiduciario tra il consiglio regionale ed una giunta che non nasce dalle urne, ma viene eletta dal consiglio stesso. La scappatoia è quella di andare oltre le ipotesi di scioglimento tipiche, previste in maniera specifica dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione.

Il secondo comma di quell'articolo della Costituzione stabilisce che il consiglio regionale può essere sciolto « quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare ».

La Costituzione, evidentemente, privilegia la governabilità, qualunque sia, tant'è vero che si riferisce al caso in cui non sia possibile formare alcuna maggioranza. È questo il dato che promana dal secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione. Qui, invece, si pretende di dire che quella condizione — tutelata dal secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione — diventa una specificazione di quelle « gravi violazioni di legge » previste dal primo comma dello stesso articolo.

Ovvero, si vuole riempire di un contenuto improprio il primo comma, stabilendo che « gravi violazioni di legge » equivale a dire modificare il rapporto

fiduciario tra consiglio e giunta e, quindi, eleggere una maggioranza diversa da quella che non promana dalle urne, ma è stata scelta dallo stesso consiglio. Si vuole fare questo sapendo che, nel secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione, si garantisce la governabilità, qualunque essa sia; tant'è vero che l'articolo stabilisce che è possibile sciogliere il consiglio regionale, quando non si trovi nessun tipo di maggioranza.

Collega Soda, il diritto ce lo mettiamo sotto le scarpe (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDR — Commenti dei deputati del gruppo di forza Italia*)? Lo stile di forza Italia, probabilmente, non mi appartiene, però il problema è di contenuti reali.

È evidente, signor Presidente, che per queste motivazioni molto elementari, quasi scolastiche, che in quanto tali dovrebbero essere recepite da tutti, noi non potremo che votare a favore della pregiudiziale di costituzionalità sottoscritta dal collega Boato.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

**FRANCO FRATTINI.** Signor Presidente, il collega che ha appena parlato ha dato per scontato un principio dal quale muovo anch'io: questa proposta di legge parte dal medesimo presupposto e tocca il medesimo profilo della legge elettorale del 1995, che stiamo ora modificando.

Il principio è il seguente: si limita la durata della legislatura regionale, quando viene meno il rapporto di fiducia tra la maggioranza che è stata eletta e il corpo elettorale.

Partiamo da una considerazione che il Parlamento nel 1995 ha approfonditamente verificato: non vi è una costituzionalizzazione del principio di durata della legislatura regionale.

Questa costituzionalizzazione, come ha detto il collega Soda, esiste, invece, per la durata della legislatura parlamentare.

Dunque, con questa proposta, inserendoci nel medesimo spirito di una modifica del 1995, sulla quale sostanzialmente con-

fermiamo, per l'intera durata — e non solo per due anni —, quel principio di automatica interruzione, non veniamo ad aggiungere alcun argomento nel senso della incostituzionalità che già il Parlamento, nel 1995, non abbia esaminato e risolto nel senso della costituzionalità.

L'onorevole Manzione ha anche detto che qui si tocca il rapporto che riguarda la costituzione della giunta regionale. Anche questo profilo è inesatto, perché non c'è dubbio che la giunta è eletta dal consiglio e continua ad esserlo; noi intendiamo prevedere una limitazione della durata del consiglio e non menomare il potere del consiglio di nominare la giunta, andando quindi ad incidere sull'articolo 122 della Costituzione!

Vi è poi un terzo argomento. Sarebbe per questo Parlamento veramente incredibile introdurre un principio di incertezza giuridica sulla costituzionalizzazione o meno di un principio che ha avuto pacifico vigore per quasi quattro anni. Potremmo mai pensare di essere legislatori corretti e coerenti se noi per primi sul principio di costituzionalità di una regola che stabilisce la durata dei consigli regionali dicessimo oggi il contrario di quanto il Parlamento nel 1995 ha detto, ammettendo quindi che le giunte e i consigli sono stati costituiti sulla base di una legge incostituzionale? Sarebbe questa un'esemplare reazione di incertezza delle situazioni giuridiche che non possiamo avallare.

Prima di concludere vorrei fare un riferimento alla Costituzione materiale. I colleghi sanno che i principi della Costituzione sono principi che si fondano anche sulla Costituzione vivente e tra i principi di quest'ultima nell'ordinamento che si evolve c'è il principio del rispetto delle scelte elettorali dei cittadini. Il principio del rispetto è un valore tanto importante come quello che stabilisce il diritto di elettorato attivo.

La gente ha una disaffezione dalla politica perché ritiene che le proprie scelte non siano adeguatamente tutelate. In questo modo noi contribuiamo a rafforzare quel principio della Costituzione

vivente secondo il quale le scelte degli elettori vanno rispettate (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Petrini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI PETRINI. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi Soda, Cananzi e Frattini, e di fronte alla loro cultura giuridica io ho davvero poco da contrapporre, ma sento tuttavia di dover condividere molte delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Boato.

Non sono in grado di entrare nello specifico del problema, così come hanno fatto i colleghi intervenuti, ma certo debbo osservare come in questo dibattito manchi la percezione di quanto importante e fondamentale sia per la nostra democrazia il principio su cui andiamo ad incidere. Sto parlando del principio del divieto di mandato imperativo. Un principio, questo, su cui si conforma e si struttura tutta la liberal democrazia occidentale.

Questo principio, delineatosi per linea di prassi nella democrazia inglese quando si verificò l'inefficienza del cosiddetto *referring back* (allora non c'erano i sondaggi e quindi i delegati dovevano ritornare dai deleganti per prendere istruzioni), si è poi imposto ed ha trovato uno spessore teorico nella democrazia di cultura francese. Questo principio è tutelato da molte delle democrazie occidentali, addirittura come il voto segreto, cosa che c'era anche in questo Parlamento (lo abolimmo non per contraddire a quel principio, ma soltanto per sanare alcuni comportamenti devianti che ne conseguivano). Il principio del voto segreto stabilisce che un deputato non può essere in nessun modo responsabilizzato in ordine alla propria opinione. Egli non può subire né pressioni, né condizionamenti né tantomeno giudizi. Il principio del divieto del mandato imperativo, su cui si fonda un altro principio che è quello della democrazia rappresentativa, stabilisce che ciascuno di noi, nella propria assoluta libertà di coscienza e di espressione, incarna il

proprio mandato e la propria rappresentatività.

Non c'è nulla di scandaloso nel fatto che qualcuno di noi si schieri in modo difforme rispetto a quello che è stato lo schieramento politico iniziale. Questo atto comporta una responsabilità, che ciascuno di noi riporterà di fronte al proprio elettorato, che in quel momento potrà giudicare convenientemente se quel mandato è stato o non è stato correttamente interpretato, ma quel mandato deve essere comunque certamente interpretato nella più assoluta libertà di coscienza.

Per questo motivo, per riportare l'attenzione dell'Assemblea alla delicatezza dei problemi che stiamo per esaminare e su cui andiamo ad incidere, io voterò a favore della pregiudiziale di costituzionalità.

**PRESIDENTE.** Avverto che il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania ha chiesto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Boato ed altri n. 1 e Guarino ed altri n. 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	423
Votanti .....	420
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	211
Hanno votato sì ....	135
Hanno votato no ...	285

*(La Camera respinge — Vedi votazioni — Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e misto-CCD).*

***(Contingentamento tempi seguito dell'esame — A.C. 5380)***

**PRESIDENTE.** Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre della

Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame degli articoli sino alla votazione finale, che risultano così ripartiti:

relatore: 25 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 1 ora e 10 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 25 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 7 minuti; rifondazione comunista: 6 minuti; CCD: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

forza Italia: 27 minuti;

alleanza nazionale: 24 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 20 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 19 minuti;

UDR: 15 minuti;

rinnovamento italiano: 15 minuti;

comunista: 15 minuti.

**(Esame dell'articolo unico - A.C. 5380)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del testo unificato della Commissione e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 5380 sezione 2*).

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere:

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Constato l'assenza dell'onorevole Novelli, che aveva chiesto di parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Onorevoli colleghi, avverto altresì che le votazioni proseguiranno fino alle ore 21.

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Mita. Ne ha facoltà.

CIRIACO DE MITA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la discussione sulla costituzionalità e gli argomenti adottati a favore dell'una e dell'altra tesi, che non sono sfociati, successivamente, in una proposta comune, abbiano evidenziato che il problema di fronte a noi è politico. Non vorrei usare un argomento paradossale, ma ho la consapevolezza di farlo se conveniamo che le istituzioni sono innanzitutto la politica. La questione, se affrontata nel merito, probabilmente ci apparirà un po' più chiara di quanto non sia apparsa quando l'abbiamo discussa all'interno delle strettoie del riferimento giuridico-formale.

La costruzione della democrazia dell'alternanza o della democrazia competitiva è un traguardo per la situazione politica del nostro paese, ma certamente non è ancora una realtà.

Credo che tutti noi commetteremmo un errore se, di fronte alle difficoltà che abbiamo incontrato, che incontriamo e che incontreremo ci illudessimo di risolverle immaginando di introdurre nella norma suggerimenti di comportamenti che nei fatti non ci sono.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole De Mita.

Onorevole Storace, vada a discutere fuori, per piacere (*Commenti del deputato Storace*)! Qui dà fastidio, fuori no...!

Prego, onorevole De Mita.

CIRIACO DE MITA. La difficoltà che ha sollecitato il provvedimento fa riferimento, di fatto, a situazioni registrate dai governi regionali. Credo che, se riflettiamo onestamente in maniera più generale, scopriamo che le maggioranze che si formano hanno ingredienti non sempre omogenei. Quindi, immaginare che una maggioranza incontri delle difficoltà (che sono sempre di ordine politico e non hanno riferimento a comportamenti astratti) dovrebbe suggerirci di spingere la nostra riflessione più sulla causa della difficoltà stessa anziché sull'illusione di risolverla cancellandola.

In realtà questa proposta, che ha un'origine più remota ma è il frutto di una situazione precipitata di recente, fa riferimento a difficoltà di governi regionali registrate soprattutto nell'area del centro-sud, area nella quale onestamente la difficoltà delle maggioranze non è dovuta solo al mutamento di collocazione politica di partiti della vecchia maggioranza. Questo è un elemento che ha accelerato il processo, ma le difficoltà dei governi e delle maggioranze preesistenti erano insite nella stessa formazione di queste ultime. Diciamoci con molta onestà che la stessa difficoltà non è del tutto estranea anche alle maggioranze alternative.

Se la nostra riflessione si fermasse un po' più su questo e un po' meno sull'illusione che i comportamenti politici possano essere sostituiti dal precetto della norma, non credo si potrebbe concludere che il problema non c'è. Non vorrei trasmettere all'Assemblea un'impressione distorta: io ragiono sulla difficoltà che c'è, ma lo faccio in maniera un po' diversa...

PAOLO COLOMBO. Tempo!

PRESIDENTE. Colleghi, è così difficile tenere un comportamento civile? Il col-